

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 9 luglio 2008

Schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato" (n. 4)

Premesso che:

- la Commissione, al fine di acquisire elementi d'informazione utili per il parere, ha ascoltato, in sede informale, il Rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; il Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo; i responsabili dell'ANCI, in riferimento al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; i rappresentanti di associazioni impegnate, a diverso titolo, nel settore dell'assistenza ai rifugiati;

- la Commissione ha ascoltato anche i professori Onida e Zanon, che hanno illustrato gli aspetti di rilevanza costituzionale delle questioni concernenti il diritto d'asilo e il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

- ciascuna delle persone ascoltate ha fornito alla Commissione un contributo utile circa gli aspetti più critici del provvedimento, e ha contribuito in modo da definire un quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

Considerato che:

- l'attenzione della Commissione si è indirizzata principalmente sulla legittimità costituzionale e sulla compatibilità internazionale e comunitaria di alcune soluzioni normative contenute nello schema, ricordando che: a) l'articolo 10, comma 3, della Costituzione, riconosce, in capo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica; b) l'articolo 63 del Trattato istitutivo dell'Unione europea obbliga il Consiglio ad adottare norme sui rifugiati; c) numerose convenzioni internazionali, cui l'Italia ha aderito, regolano e tutelano lo *status* dei rifugiati;

- l'articolo 35, comma 6, dello schema di decreto dispone che l'impugnazione del provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato non sospende l'efficacia del provvedimento medesimo;

- ai sensi dell'articolo 35, comma 7, il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può essere sospeso, a certe condizioni, dall'Autorità prefettizia;

- emergono alcuni elementi di criticità, dal momento che la soluzione contenuta nello schema sottrae al richiedente asilo un diritto - quello di poter disporre di un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice - non solo sancito dalla normativa comunitaria (articolo 39, paragrafo 1 della direttiva 2005/85), ma riconosciuto dalla stessa Costituzione che, all'articolo 24, attribuisce a tutti - cittadini e non cittadini - il diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi;

- la Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede, all'articolo 13, il diritto di chiunque ad un "ricorso effettivo" dinanzi a una istanza nazionale;

- il riconoscimento del cosiddetto "rimedio effettivo", in capo al richiedente asilo, deve essere bilanciato con l'esigenza di evitare un uso strumentalmente improprio della domanda di asilo, prevedendo pertanto, quale ulteriore causa di rigetto della stessa, la sua manifesta infondatezza;

la Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si propone la sostituzione della lettera *f*) dell'articolo 1 al fine di introdurre, quale ulteriore causa di rigetto della domanda di asilo, la sua manifesta infondatezza nell'ipotesi in cui non sia emerso alcun collegamento tra la richiesta di protezione internazionale ed i presupposti fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando la domanda sia stata presentata a fini strumentali al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;

- si propone l'introduzione della tutela cautelare sospensiva in caso di impugnazione della decisione di diniego del diritto di asilo, distinguendo l'ipotesi generale in cui la sospensione opera automaticamente dalle ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore, in cui essa può operare solo a seguito di istanza da parte dell'interessato: questi, a pena di inammissibilità, dovrà presentare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato unitamente al ricorso contro il medesimo provvedimento;

